

**Accessi alla
pensione nel 2022**

- Pensione di vecchiaia**
- Pensione anticipata**
- Lavoratori precoci**
- Quota 102**
- Opzione Donna**
- APE sociale**

**Scivoli
pensionistici**

- Isopensione**
- Contratto di
espansione**

	SETTORE PRIVATO	
<i>Età</i>	<i>Lavoratori</i>	<i>Lavoratrici</i>
<i>Requisiti 2022 (confermati anche per il biennio 2023-2024)</i>	67 anni*	67 anni*

+ 20 anni anzianità contributiva

* per coloro che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un'**anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni**, il requisito anagrafico è **66 anni e 7 mesi**

<i>Anzianità contributiva</i>	<i>Lavoratori</i>	<i>Lavoratrici</i>
2019-2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

- * Nessun limite minimo di età
- * Almeno 35 di contribuzione effettiva (no contribuzione figurativa derivante da disoccupazione, NASPI, malattia non indennizzata, ecc..)
- * Disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita nel periodo **2019-2026**
- * **Decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla “finestra” di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti**

Requisiti per coloro i quali hanno iniziato a versare i contributi dal **1 gennaio 1996 (c.d. "nuovi iscritti")**

- * 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva effettiva*, **MA** la quota di pensione maturata non può essere inferiore a 1,5 dell'assegno sociale (€ 702,15 lordi mensili nel 2022)
- * **Oppure:** 71 anni di età (fino al 31.12.2024) e 5 anni di contribuzione effettiva*
- * **Oppure:** 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva*, **MA** la quota di pensione maturata non può essere inferiore a 2,8 dell'assegno sociale (€ 1.310,68 lordi mensili nel 2022)

* obbligatoria, volontaria, da riscatto, anche lavoro all'estero, con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (ad es. NASPI, malattia)

Strumento	Requisiti
Quota 102	64 anni e 38 di contribuzione - finestra di 3 mesi
Opzione donna	58 anni (o 59 se autonome) e 35 anni di contributi maturati al 31 dicembre 2021 - finestra di 12 mesi
Precoci	41 anni di contributi e sussistenza di specifiche condizioni (12 mesi di lavoro entro i 19 anni) - finestra di 3 mesi
APE sociale	63 anni e 30 o 36 anni di contributi, in presenza di specifiche condizioni

- * Si consegue al raggiungimento di almeno **64 anni di età e 38 anni di contributi, requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022** (si può presentare domanda anche successivamente, purché i requisiti siano maturati entro tale data, cd. “principio della cristallizzazione della posizione”)
- * Resta ferma la possibilità di richiedere la pensione “Quota 100” per coloro che hanno maturato i requisiti **entro il 31 dicembre 2021 (62 anni di età e 38 anni di contributi)**
- * Possibilità di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti versati in diverse forme di assicurazione obbligatoria amministrate dall’INPS
- * Finestra di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti
- * Non cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo (salvo lavoro occasionale di tipo accessorio nei limiti dei < 5000 €) fino all’età della pensione di vecchiaia

- ✳ **Prorogata anche per il 2022**
- ✳ **Requisiti:** lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato:
 - un'anzianità contributiva pari o superiore a **35 anni**
 - un'età pari o superiore a **58 anni** per le dipendenti e a 59 anni per le autonome
- ✳ **Decorrenza del trattamento pensionistico:** decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (18 mesi per le autonome)
- ✳ **Calcolo del trattamento pensionistico:** secondo il sistema contributivo

- ✱ **Requisito contributivo:** 41 anni di contribuzione, di cui almeno 52 settimane versate prima del compimento del 19° anno di età
- ✱ **Profili meritevoli di tutela:**
 - **Disoccupati** (a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale), **che non percepiscono più, da almeno tre mesi, la prestazione di disoccupazione;**
 - **Lavoratori che assistono disabili conviventi da almeno sei mesi (coniuge o parenti 1° grado e parenti e affini di 2° grado, in particolari condizioni)**
 - **Invalidi civili** con riduzione della capacità lavorativa superiore o eguale al 74%
 - Addetti ad **attività usuranti** (articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67) o gravose
- ✱ **Decorrenza del trattamento pensionistico:** decorsi **3 mesi** dalla maturazione dei requisiti

E' un'indennità a carico dello Stato



- * Rivolta a lavoratori di almeno **63 anni** nelle condizioni di seguito elencate
- * Di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia o a pensione anticipata
- * La cui erogazione è **subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa**
- * Erogata **mensilmente** su **dodici** mensilità nell'anno
- * Pari alla rata mensile della pensione calcolata con il sistema pro quota
- * In ogni caso: non può essere superiore a **euro 1.500 lordi mensili**, non rivalutabili

Soggetti con un'età anagrafica minima di **63 anni**, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

<i>categoria</i>	<i>requisiti</i>	<i>anzianità contributiva</i>
Disoccupati	trattamento di disoccupazione cessato da almeno 3 mesi (requisito eliminato dalla Legge di Bilancio 2022)	30
<i>Care givers</i>	assistono , al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità	30
Soggetti con riduzione capacità lavorativa	riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%	30
Soggetti che svolgono lavori usuranti	nell'ambito di determinate professioni , lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività usuranti	36
Edili e ceramisti	lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa tale attività	32

Sistema pensionistico Contributivo, Retributivo



31.12.1995
Riforma Dini

Sistema Retributivo

Sistema Contributivo

Ripartizione

Capitalizzazione



Sistema pensionistico Retributivo

	decorrenza	requisiti	criteri di calcolo
Sistema pensionistico "retributivo"	fino al 31.12.1995	+18 anni ctr alla data del 31.12.1995	la pensione è calcolata facendo una media delle retribuzioni degli ultimi 5 o 10 anni lavorativi.
	<i>a seguito della riforma Fornero del 2012 per tali lavoratori il metodo retributivo è applicabile solo per gli anni di lavoro maturati fino al 31 dicembre 2011. Dal 1 gennaio 2012 infatti trova applicazione per tutti il metodo contributivo per gli anni di contribuzione residui.</i>		Il sistema retributivo è basato su tre elementi principali: - l'anzianità contributiva , data dalla somma totale dei contributi, fino a un massimo di 40 anni; - la retribuzione personale , data dalla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività lavorativa; - l'aliquota di rendimento (*)

Retribuzione pensionabile (media ultimi 10 anni)	30.000€
Anzianità contributiva	40 anni
Aliquota di rendimento	2%
PENSIONE = 2% di 30.000 x 40	24.000€ (80% della retribuzione pensionabile)

Sistema pensionistico Contributivo

Sistema pensionistico "contributivo"

dal 01.01.1996

no ctr prima del 01.01.1996

<18 anni ctr alla data del 31.12.1995 =
anni ctr fino al 31.12.1995

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo

Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione					
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%

Il sistema contributivo si basa sul calcolo dei contributi effettivamente versati dai lavoratori nel corso della loro attività lavorativa

Per il calcolo della pensione contributiva gli elementi essenziali sono:

1. **la retribuzione** pensionabile annua (base di calcolo per il versamento dei contributi alla previdenza ed ha un tetto massimo che nel 2018 è di 100.427 euro).
2. **l'aliquota di computo** : è la percentuale della retribuzione pensionabile che si accantona come contribuzione ogni anno ai fini della pensione. Per i lavoratori dipendenti è pari al 33% della retribuzione imponibile .
3. **il tasso di rendimento** (o capitalizzazione): è il tasso con cui vengono rivalutati ogni anno (a 31 dicembre) i contributi versati ed è legato all'andamento medio del PIL degli ultimi 5 anni di riferimento (pari a 1,004684 per dicembre 2017).
4. **montante pensionistico individuale** : giunti al momento del pensionamento, ogni lavoratore avrà il proprio montante contributivo, cioè la somma, nel corso dell'intera vita lavorativa, di tutti gli accantonamenti annuali di contributi rivalutati (retribuzione pensionabile annua x l'aliquota di computo x il tasso di rendimento).
5. **i coefficienti di trasformazione** : sono delle aliquote percentuali con cui il montante pensionistico accumulato viene trasformato in pensione. sono calcolate con metodi attuariali, che tengono conto della speranza di vita e dell'andamento effettivo del PIL.

L'importo di pensione annua si ottiene moltiplicando il montante pensionistico individuale per il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica al momento del

Il sistema contributivo

Ogni lavoratore accumula e detiene il proprio
capitale

A capitalizzazione
La pensione viene calcolata sull'intera vita lavorativa



Il capitale accumulato costituisce il
MONTANTE CONTRIBUTIVO

La pensione nel sistema contributivo

MONTANTE

(somma dei contributi versati in tutta la vita
lavorativa rivalutata)

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE
(legato all'età anagrafica)

Calcolo

**MONTANTE x COEFFICIENTE DI
TRASFORMAZIONE : 13 =
PENSIONE MENSILE**

Massimale Contributivo

- I soggetti *senza alcun contributo (anche estero) ante 1996 versano i contributi pensionistici solo fino al massimale contributivo (per il 2022 pari a 105.014 euro annui)*
- Il 'cap' per chi non ha contributi ante 1996.
- Valgono i contributi in:
 - qualsiasi gestione Inps (agricoli, enpals, inpdap etc.);
 - qualsiasi cassa professionale;
 - qualsiasi stato ue, see ed extra ue convenzionato;
 - qualsiasi riscatto ante 1996 (fatta eccezione per 2 tipologie);
 - qualsiasi evento con accredito figurativo (servizio militare, maternità etc).

GLI SCIVOLI PENSIONISTICI

Condizioni

- * Accordo sindacale a livello aziendale, nei casi di eccedenze di personale, oppure
- * Nell'ambito di procedure ex artt. 4 e 24 L. 223/1991, ovvero nell'ambito di processi di riduzione del personale dirigente

Destinatari

Lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

NB: limitatamente al periodo 2018-2023, il periodo di 4 anni previsto dalla norma può essere elevato a 7 anni

LO STRUMENTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO PER ACCEDERE A QUOTA 102

Procedura

- * Stipulazione di un **accordo** tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale
- * Invio della domanda all'INPS accompagnata da una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità della società
- * Validazione da parte dell'INPS dell'accordo
- * Adesione all'accordo da parte del lavoratore (risoluzione consensuale o, nell'ambito delle procedure di licenziamento, accordo con accettazione del licenziamento)

Disciplina

- * È posta a carico del datore di lavoro una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, che viene versata mensilmente all'INPS
- * Il datore di lavoro corrisponde mensilmente all'INPS anche la contribuzione figurativa fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento
- * In assenza del versamento mensile, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni e procede a notificare l'avviso di pagamento al datore di lavoro
- * Trascorsi 180 giorni dalla notifica senza il pagamento, l'INPS può procedere ad escutere la fidejussione

**1. Assunzione di nuove
professionalità**

**2. Utilizzo ammortizzatore
sociale (CIGS)**

4 pilastri

**3. Progetto di formazione e
riqualificazione**

4. Scivolo pensionistico

- * Società rientranti nel campo di applicazione della CIGS (Circ. Ministero del Lavoro n. 18/2019) - NB: **art. 41 comma 6**. *«La prestazione di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei **fondi di solidarietà bilaterali** di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.»*
- * In via sperimentale, prorogato per gli anni **2022 e 2023**
- * **Soglia dimensionale:** datori di lavoro (anche non imprenditori) con un organico non inferiore a **50 unità**:
CRITERI DI COMPUTO
 - ❖ Lavoratori occupati mediamente nel **semestre precedente** la data di sottoscrizione del contratto di espansione;
 - ❖ Ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica;
 - ❖ Per lavoratori a termine e con contratto part-time: criteri del D. Lgs. 81/2015 (media degli ultimi due anni e in proporzione all'orario svolto);
 - ❖ Anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aziende strutturate in un gruppo o in una aggregazione stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

- * Nell'ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in parte,
 - ❖ una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività;
 - ❖ nonché la conseguente esigenza di **modificare le competenze professionali in organico** mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso;
 - ❖ prevedendo l'assunzione di nuove professionalità.

- * Attraverso una **procedura di consultazione sindacale** «secondo le modalità e i termini di cui all'art 24 del D. Lgs. n. 148/2015»
 - (i) invio di una comunicazione alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alle RSA o alla RSU, contenente gli elementi che andranno a comporre il contratto di espansione;
 - (ii) entro 3 giorni dalla comunicazione, invio della domanda di esame congiunto che si svolge davanti al Ministero del Lavoro in quanto il contratto di espansione è stipulato in sede governativa;
 - (iii) la procedura di consultazione si esaurisce **entro 25 giorni** dall'invio della richiesta.

* **Il contratto di espansione è di natura gestionale e deve contenere:**

- (i) **Il numero dei lavoratori da assumere** e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione e industrializzazione;
- (ii) programmazione temporale delle assunzioni e indicazione della durata a tempo indeterminato (anche con contratti di apprendistato professionalizzante);
- (iii) **in relazione alle professionalità in organico**, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro, il numero dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario, il numero dei lavoratori che possono accedere allo scivolo pensionistico;
- (iv) **percorso di riqualificazione** del personale finalizzato all'aggiornamento delle competenze individuali e collettive.

- * Il contratto di espansione deve prevedere l'assunzione di «nuove professionalità» in linea con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione elaborati, per agevolare il **turn-over generazionale e di competenze**;
- * Durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con possibilità di inserimento anche attraverso l'utilizzo di contratti di apprendistato professionalizzante;
- * Non è previsto un numero minimo di assunzioni da effettuare: sarà l'accordo sindacale stipulato in sede governativa a stabilire il rapporto entrate/uscite;
- * Solo con riferimento alle aziende con più di 1000 dipendenti, che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione ogni tre lavoratori interessati allo scivolo pensionistico (rapporto 1:3): riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro per ulteriori dodici mesi.

- * Intervento di CIGS riconducibile alla causale della **riorganizzazione aziendale** cui all'art. 21 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 148/2015 (Circolare INPS n. 98/2020);
- * **Destinatari:** i lavoratori cui non si applica il beneficio dell'accompagnamento alla pensione;
- * **Esclusi** i dirigenti, i lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto diverso da quello professionalizzante;
- * Durata non superiore a **18 mesi** anche non continuativi in deroga ai limiti di durata complessivi CIGS (i.e. non si conteggiano nel quinquennio di riferimento).

- * Riduzione media oraria **non superiore al 30%** dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di espansione;
- * Possibilità di concordare con ciascun lavoratore una riduzione complessiva fino al **100%** nell'arco dell'intero periodo di durata del contratto di espansione;
- * **Esonero contributo addizionale** (Circolare INPS n. 143/2020: «*le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 sono superate*»).

- * L'impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione, che è **oggetto di verifica da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**;
- * Il progetto formativo deve essere finalizzato al conseguimento di **competenze tecniche idonee alla mansione** cui ciascun lavoratore sarà adibito (sia i nuovi assunti, che i lavoratori già presenti in organico);
- * Il progetto formativo deve essere **certificato** da organismi (pubblici o privati) terzi rispetto all'impresa (Circ. Min. Lav. n. 16/2019).

- * Il **Progetto di Formazione e Riqualficazione** è parte integrante del **Contratto di espansione** e deve contenere:
 1. misure idonee a garantire **l'effettività della formazione**;
 2. **contenuti formativi e modalità attuative (percorsi di formazione distinti per nuovi assunti e personale già presente in azienda)**;
 3. numero complessivo lavoratori interessati;
 4. numero ore di formazione;
 5. competenze tecnico-professionali **iniziali e finali**;
 6. **È distinto per categorie.**
- * Il progetto può intendersi assolto qualora l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale venga impartito *«anche mediante la sola **applicazione pratica**» (formazione **on the job**).*



GRAZIE